

1222 - Determinazione - Allegato Utente 1 (A01)

Imposta di bollo pari ad € 48,00
assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 13471/15 del
23.02.2015

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E CONDUZIONE DEL LUDOBUS ESTIVO 2016

N. _____ Reg. Atti privati

L'anno duemilasedici (2016), addì del mese di, nella
sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Piazza Gavazzi, 4 - Pergine Valsugana

TRA

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con sede in Pergine Valsugana (Tn) -
piazza Gavazzi, 4 - Codice Fiscale 02143860225 nella persona del dott. Luca Dalla Rosa,
nato a Trento il 13/08/1964, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Istruzione,
Mense e Programmazione, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta n. 109 dd.
29.05.2008 e del Comitato Esecutivo n. 2 dd. 18/01/2016 e n. 54 dd. 23/05/2016, nonché
con decreto del Presidente n. 22 dd. 04/11/2015;

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Sportivando, con sede legale in 38121
Trento, via Brunner, n.9 – Codice Fiscale e Partita I.V.A.00690830229 rappresentata dal
Presidente dott. Ivan Dorigatti, nato a Trento il 18/04/1972, in qualità di legale
rappresentante,

PREMESSO CHE

Lo scopo perseguito dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol con la presente
convenzione è di garantire, in conformità alla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 54
dd. 23/05/2016, ad oggetto *“Servizio LUDOBUS estivo 2016 – progetto ASD
Sportivando: atti d’indirizzo”*, ed alle conseguenti determinazioni del Responsabile del

Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, la piena realizzazione del progetto di ludobus estivo per l'anno 2016;

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

ART. 1 – OGGETTO

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito per brevità denominata Comunità, come sopra rappresentata, affida all'Associazione Sportiva Dilettantistica Sportivando, di seguito per brevità denominata Associazione, che accetta, l'incarico di animazione e conduzione del servizio ludobus estivo 2016.

ART. 2 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione garantirà l'attività di animazione e conduzione del servizio ludobus mettendo a disposizione per l'estate 2016, per 36 giorni di attività con orario 09.15-19.30, due animatori ed uno stagista, dotati di automezzo completo di carrello e gazebo, più mongolfiera, il tutto messo a disposizione dall'Associazione stessa, nonché si occuperà della progettazione e stampa di materiale informativo.

Le 36 giornate di cui sopra potranno essere ridotte esclusivamente a seguito di ritiro dal progetto ludobus da parte delle Amministrazioni comunali, per oggettive cause sopravvenute comunicate dalle stesse amministrazioni; al verificarsi di tale evenienza la Comunità darà all'Associazione immediata comunicazione scritta e saranno concordate con la Comunità attività alternative.

Tutti gli operatori dell'Associazione (ad esclusione dello stagista), dovranno essere retribuiti con regolari contratti documentati, dovranno possedere all'atto di avvio del servizio esperienza almeno annuale nel campo delle attività ludico – educative extrascolastiche a favore di minori. L'operatore addetto alla conduzione del mezzo di proprietà dell'Associazione dovrà inoltre essere fisicamente idoneo ed in possesso di patente di guida cat. B ed esperienza di guida, almeno minimale, nella conduzione di mezzi

anche simili a quello utilizzato per il servizio. Anche l'operatore non addetto alla guida e lo stagista dovranno salire sul mezzo di proprietà dell'Associazione.

L'Associazione si impegna a garantire fin dal primo giorno le eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie a seguito di assenza per malattia o altro degli operatori retribuiti assegnati al servizio di ludobus, dando di ciò immediata segnalazione verbale o telefonica alla Comunità.

Agli operatori impiegati nel servizio e retribuiti con regolare contratto documentato l'Associazione garantirà l'applicazione di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i dipendenti della categoria, nonché di tutte le condizioni di miglior favore eventualmente risultanti da accordi provinciali, aziendali ed individuali e da ogni altro contratto collettivo stipulato successivamente per la categoria ed applicabile nella località di espletamento del servizio. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei contratti sopra indicati e fino alla loro sostituzione.

In particolare l'Associazione deve applicare agli eventuali soci-lavoratori condizioni non inferiori a quelle previste dal C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti non soci nonché tutte le condizioni di maggior favore così come previsto per i lavoratori dipendenti non soci.

La Comunità ha facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato provinciale; nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui sopra la Comunità si riserva il diritto di sospendere i pagamenti per l'ammontare che sarà indicato dal Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e/o da INPS e/o INAIL, sino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Quanto sopra solleva la Comunità da qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato rispetto delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, la tutela, la protezione,

l'assicurazione e l'assistenza degli operatori, nonché il pagamento delle spettanze agli operatori stessi. A tal proposito si dà atto che i contratti riguardanti le associazioni sportive sono regolamentati dalla Legge 133 dd. 13.05.1999 art. 25, dal Regolamento 473 dd. 26.11.1999, dal DPR 544/99 art. 9, dalla Circolare min. 231/e dd. 06.12.1999, dalla Circolare min. 247/e dd. 29.12.1999, dalla Circolare 43/e dd. 08.03.2000, dal Dlgs. 460/97 dd. 01.01.1998, dal DPR 633/72 art. 74, dal DPR 600/73, artt. 20 e 22, dalla L. 289/2002 e s.m., art. 90 e comunque da tutte le eventuali ulteriori norme vigenti alla data odierna, oltre quelle sopra citate.

L'Associazione dovrà presentare all'atto di avvio del servizio copia dei contratti individuali di lavoro sottoscritti con gli operatori.

Gli operatori impiegati nel servizio dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione dell'Associazione.

Gli operatori impiegati nel servizio, così come lo stagista, sono tenuti all'obbligo, se dovuto, di dotarsi in tempo utile per l'avvio del servizio di certificato di avviamento al lavoro, obbligo al cui rispetto l'Associazione è responsabile nei confronti della Comunità.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione è obbligata al rispetto delle disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento della Comunità.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLA COMUNITA'

La Comunità si impegna a garantire all'Associazione l'esercizio dell'attività di animazione del servizio ludobus estivo per l'anno 2016, mettendo a disposizione dell'Associazione il calendario delle uscite del progetto ludobus riportante i luoghi di svolgimento delle attività e si impegna ad assicurare le migliori condizioni ambientali per l'effettuazione del servizio per quanto reso possibile dalla disponibilità e fattiva

collaborazione delle Amministrazioni comunali delegatarie del servizio.

ART. 4 – GESTIONE MATERIALE

L'Associazione è la sola responsabile per eventuali smarrimenti, rotture, furti dei materiali ludico – didattici ed attrezzature di proprietà della Comunità, consegnate ad inizio del servizio giusto verbale consegna materiali in atti, qualora avvengano durante l'esecuzione del servizio o al di fuori di esso ma imputabili ad incuria o noncuranza nella cura e conservazione degli stessi. Per eventuali modalità di risarcimento si rimanda alle forme di tutela e rivalsa disciplinate ai successivi artt. 6 e 7.

ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio verrà svolto nel periodo dal 30/06/2016 al 31/08/2016 - con esclusione delle giornate di sabato, domenica e lunedì - per attività sul territorio, con il seguente orario: dalle ore 09.15 alle ore 19.30; tale orario è comprensivo di tempo viaggio, con partenza da Pergine Valsugana o altra località scelta dall'Associazione, arrivo nella località in cui si svolge l'attività del servizio ludobus, pausa pranzo di circa 30 minuti, con pasto al sacco fornito dall'Associazione, partenza dalla località dove si svolge l'attività di animazione e arrivo a Pergine Valsugana o altra località scelta dall'Associazione.

ART. 6 – ASSICURAZIONI

Pur essendo la Comunità assicurata con polizza R.C. Terzi e Operatori in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali, tra cui quella inerente il presente atto, è obbligo dell'Associazione dotarsi di propria polizza R.C. Terzi e Operatori (con massimale unico minimo di € 3.000.000,00) comprensiva della clausola R.C. committenza veicoli (con massimale minimo per sinistro di € 3.000.000,00), da fornire in copia alla Comunità prima dell'attivazione del servizio.

Per quanto riguarda l'automezzo di proprietà dell'Associazione, completo di

carrello, esso dovrà essere regolarmente assicurato con idonea polizza R.C. Auto e polizza infortuni conducente (entrambe da fornire in copia alla Comunità prima dell'attivazione del servizio) e dovrà essere in regola con il pagamento della tassa di circolazione.

ART. 7 - CAUZIONE

L'Associazione dovrà presentare all'atto di avvio del servizio cauzione definitiva, nelle forme di legge, pari ad € 1.500,00, su cui la Comunità potrà rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Associazione (previa regolare contestazione scritta) per eventuali gravi inadempienze rispetto a quanto previsto per lo svolgimento dell'attività, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni richieste.

ART. 8 – CONDIZIONI FINANZIARIE

A conclusione del servizio di animazione/conduzione del servizio ludobus fornito dall'Associazione, la Comunità corrisponderà all'Associazione medesima la somma complessiva di € 18.321,23 IVA 22% compresa (imponibile € 15.017,40 + IVA 22% pari ad € 3.303,83).

La liquidazione del corrispettivo avverrà in unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura, su visto conforme di regolarità del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, e di dettagliata relazione morale redatta dall'Associazione. La liquidazione e pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa al repertorio dell'Ente, previa verifica della relazione finale redatta dall'Associazione. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato. Qualora la relazione pervenga al protocollo dell'Ente in data successiva alla fattura, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento della relazione.

L'importo di € 18.321,23 IVA 22% compresa, rappresenta il corrispettivo da

erogarsi ad avvenuta effettuazione dell'intera prestazione pattuita ed indicata al comma precedente. Qualora per cause non imputabili alla Comunità venga svolto un numero di giornate di servizio inferiore a quello pattuito, e non trovi applicazione quanto previsto al secondo capoverso dell'art. 2, il corrispettivo da erogare potrà essere rideterminato sulla base delle giornate effettivamente svolte e certificate in contraddittorio tra le parti.

Si fa divieto di subappalto, pena l'immediata rescissione della convenzione e la rifusione di eventuali danni, oltre che la rinuncia a qualsiasi indennizzo per le prestazioni iniziate od eseguite.

ART. 9 – PRIVACY

L'Associazione garantisce la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione.

Si impegna altresì a trattare eventuali dati personali di dipendenti, utenti, amministratori, fornitori, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Comunità; con la stipulazione della presente convenzione l'Associazione è nominata dalla Comunità Responsabile del trattamento.

In quanto Responsabile, l'Associazione dovrà attenersi ai compiti ed alle istruzioni stabiliti dalla Comunità, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, di cui al Titolo V della parte I - Sicurezza dei dati e dei sistemi - del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ad esso allegato (allegato B).

Su richiesta della Comunità, l'Associazione dovrà presentare al medesimo una relazione scritta in ordine alle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati. La Comunità si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in ordine al trattamento dati da parte dell'Associazione e ogni altra iniziativa di vigilanza sulla puntuale

osservanza da parte dell'Associazione medesima della disposizioni di legge e delle istruzioni impartite.

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Associazione assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si obbliga a comunicare alla Comunità, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La convenzione è comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

L'Associazione si obbliga a inserire nei contratti stipulati con eventuali subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

Sarà cura della Comunità comunicare il codice CIG, utilizzando apposita modulistica che sarà inviata all'Associazione e da questo restituita debitamente compilata e sottoscritta. In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 136/2010, il Codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente sulla fattura inviata alla Comunità, oltreché su tutti i documenti amministrativi e contabili dell'Associazione sia cartacei che informatici, riguardanti il servizio.

ART. 11 - FORME DI CONSULTAZIONE

Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività di animazione e conduzione del servizio ludobus estivo 2016, verranno concordati incontri di programmazione e di verifica tra il responsabile dell'Associazione ed il personale addetto

della Comunità.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione è competente il Foro di Trento.

ART. 13 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e succ. mod. ed int.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico dell'Associazione.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione n. 13471/15 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 23.02.2015.

Redatto in unico esemplare, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

IL PRESIDENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE,
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA	MENSE E PROGRAMMAZIONE DELLA
SPORTIVANDO	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
- dott. Ivan Dorigatti -	- dott. Luca Dalla Rosa -

U/Prog/eg/2016/comunitàaltavalsuganaebersntol/convenzioni/convenzione ludobus Sportivando 2016.doc